

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende:

- per **Contraente** : la persona fisica o giuridica che stipula il contratto;
- per **Assicurazione** : il contratto di assicurazione;
- per **Polizza** : il documento che prova l'assicurazione;
- per **Assicurato** : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per **Società** : l'impresa assicuratrice;
- per **Premio** : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per **Sinistro** : la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l'assicurazione;
- per **Indennizzo** : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per **Perdite patrimoniali** : il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

#### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.

#### **Art. 3 - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

#### **Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

#### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 7 - Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.





#### **Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 9 - Proroga dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

#### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 11 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

#### **Art. 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI ENTI LOCALI ED EQUIPARATI**

Premesso che FENALT di Trento ha stipulato la presente polizza in favore dei propri aderenti, si precisa che le garanzie, di seguito riportate, si intendono operanti esclusivamente per coloro che ne fanno espressa richiesta e che hanno versato il relativo premio (vedi CONDIZIONI PARTICOLARI). L'assicurazione di responsabilità civile patrimoniale è prestata per i dipendenti degli Enti pubblici del Trentino, del comparto sanità Trentino pubblico e privato, dell'Ente Regione e degli enti locali e/o enti e/o società partecipate dagli stessi e/o equiparati, esclusi: Segretario, Dirigenti e Responsabili di servizi e uffici tecnici e non, nonché Responsabili di progettazione e direzione lavori.

#### **Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali derivanti da colpa grave dell'Assicurato nonché per le perdite patrimoniali involontariamente causate all'Ente di appartenenza e alla Pubblica Amministrazione dall'Assicurato stesso nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; ai fini di tale estensione la garanzia opera per i danni derivanti da responsabilità amministrativa e contabile, a condizione che gli stessi siano accertati e quantificati dal giudice competente.

La garanzia opera altresì nei casi in cui l'Ente di appartenenza, dopo aver risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa, ferma l'esclusione del caso di dolo.

#### **Art. 14 - Inizio e termine della garanzia**

*(vedi anche Condizione Aggiuntiva per garanzia postuma)*

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a

comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima della data di effetto della assicurazione e non siano state ancora presentate neppure alla Pubblica Amministrazione.

Agli effetti di quanto disposto agli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione del contratto.

#### **Art. 15 - Limiti di indennizzo/Franchigia**

L'assicurazione è prestata con una franchigia fissa di € 500,00 per ogni sinistro, e fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Rimane inoltre convenuto che in nessun caso la Società pagherà importo maggiore di € 2.000.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa e che coinvolgano contemporaneamente la presente ed altre polizze Itas Mutua, quali la polizza dell'Ente ed eventuali altre polizze individuali di amministratori e/o dipendenti dell'Ente stesso.

#### **Art. 16 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e Stati dell'Unione Europea.

#### **Art. 17 - Vincolo di solidarietà**

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la presente

copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato (con esclusione delle eventuali quote di responsabilità attribuibili ad altri soggetti).

#### **Art. 18 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

#### **Art. 19 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

Premesso che l'assicurazione per i danni cagionati a persone (morte, lesioni personali) o relativi a danneggiamenti a cose, ai sensi dell'art. 13 vale solo nei casi in cui l'Ente di appartenenza, dopo aver risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa, l'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali:

- a) connesse a provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria;
- b) connesse all'assunzione e gestione del personale;
- c) conseguenti ad interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- d) conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- e) derivanti da provvedimenti privi di motivazione e/o anche di un solo parere o visto obbligatorio, ove previsti dalla legge;
- f) derivanti da provvedimenti immediatamente eseguibili, se non trasmessi, ove previsto dalla legge, all'organo di controllo nel termine prescritto;
- g) derivanti da dolo;
- h) conseguenti a furto, rapina e incendio;
- i) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- l) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; conseguenti a danno ambientale;
- m) derivanti dal mancato raggiungimento delle finalità o degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza, nonché da responsabilità volontariamente assunte che esolino e/o esorbitino i poteri conferiti loro dalla legge;
- n) derivanti dall'attività di Consigliere di amministrazione, di Sindaco o Revisore contabile, di Società o Enti aventi natura economica;
- o) derivanti dalla mancata o insufficiente stipulazione di assicurazioni tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché da ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- p) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di

qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

Restano comunque escluse dalla garanzia le sanzioni fiscali, le multe, le ammende inflitte a qualunque titolo agli assicurati, all'Ente di appartenenza e ad altri organismi della Pubblica Amministrazione.

#### **Art. 20 - Estensioni di garanzia**

A parziale deroga dell'Art. 19 lett. a), b) e c), la garanzia comprende le perdite patrimoniali derivanti:

- da provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria, con il limite di € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- da assunzione e gestione del personale, con il limite di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- da interruzione o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, con il limite di € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

I limiti sopraindicati si intendono operanti nell'ambito del massimale assicurato in polizza.

#### **Art. 21 - Garanzia Postuma**

Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo con singoli soggetti assicurati conseguente a cessazione del mandato (purché non determinato da provvedimenti di revoca individuale o da scioglimento dell'organo collegiale da parte dell'Autorità preposta) od a cessazione dalla funzione, l'assicurazione vale altresì per perdite patrimoniali derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità dell'assicurazione, denunciati alla Società entro cinque anni dalla cessazione del rapporto assicurativo stesso.

La massima esposizione della Società per l'intero periodo di garanzia, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati e dal numero dei soggetti beneficiari della presente estensione, non potrà superare il massimale per anno assicurativo stabilito in polizza.

#### **Art. 22 - Garanzia agli eredi**

Fermo le prescrizioni previste dalla legge e fermo restando quant'altro sopra stabilito, si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato, la Società si impegna a tenere indenni gli eredi per i sinistri verificatisi sempre durante il tempo di validità delle garanzie, di cui l'Assicurato stesso sia responsabile.

#### **Art. 23 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale



che giudiziale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra

Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.



Assicurazione del Ramo Danni  
**Polizza/RC Patrimoniale Amministratori e Dipendenti  
Enti Locali**

**NOTA INFORMATIVA**

**Mod. Civitas Individuale** - edizione 06/2008

## Assicurazione del Ramo Danni Polizza/RC Patrimoniale Amministratori e Dipendenti Enti Locali

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

### A . INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### → 1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con la sede legale dell'Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni o, più brevemente, ITAS Mutua, sita in Trento - Italia - Via Mantova, 67.

Telefono 0461.891711 - [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it) - e-mail: [itas.direzione@gruppoitas.it](mailto:itas.direzione@gruppoitas.it)

ITAS Mutua. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, è iscritta all'albo ISVAP delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n. 010 dell'apposito albo ISVAP.

#### → 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto ammonta a 249 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 174 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità è di 3,68 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

### B . INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto, salvo diversa pattuizione con la Società, è stipulato **senza tacito rinnovo** (cioè a **scadenza automatica**), come previsto dall'art. 9 delle Norme che Regolano l'Assicurazione in generale. Pertanto, lo stesso cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

#### AVVERTENZA

Qualora il contratto venisse stipulato **con tacito rinnovo**, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

#### → 3 . Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il prodotto è rivolto all'assicurazione di **Amministratori e Dipendenti di Enti Locali** e tiene indenne l'Assicurato per perdite patrimoniali, derivanti da colpa grave, ed involontariamente causate a terzi, nonché al proprio Ente di Appartenenza, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Si rinvia all'art. 13 "Oggetto dell'assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

#### AVVERTENZA

Il contratto è soggetto a **condizioni di assicurabilità, esclusioni, limitazioni e condizioni di sospensione di garanzia che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo**. A tal proposito si richiama l'attenzione sui seguenti Articoli:

**Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione**

**Art. 14 - Inizio e termine della garanzia**

**Art. 16 - Estensione territoriale**

**Art. 17 - Vincolo di solidarietà**

**Art. 18 - Persone non considerate terzi**

**Art. 19- Rischi esclusi dall'assicurazioni**

#### AVVERTENZA

Il contratto è soggetto a **franchigie, scoperti e massimali**. A tal proposito si richiama l'attenzione sull'importo del massimale, per sinistro e per anno assicurativo, indicato alla scheda di polizza, nonché sulle franchigie e sui limiti di indennizzo contenuti nei seguenti articoli:

**Art. 15 - Limiti di indennizzo/Franchigia**

**Art. 20 - Estensioni di garanzia**



**Illustrazione meccanismi di limitazione all'indennizzo****FRANCHIGIA FISSA/ASSOLUTA**

Parte del danno indennizzabile, espresso in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.

*Esempio:*

Indennizzo dovuto ai sensi di polizza	€	<b>2.000,00</b>
Franchigia fissa	€	<b>500,00</b>
Indennizzo liquidato	€	<b>1.500,00</b>

**MASSIMALE E LIMITI DI INDENNIZZO**

*Esempio:*

Massimale	€	<b>1.000.000,00</b>
Sottolimito	€	<b>150.000,00</b>
Richiesta di risarcimento	€	<b>200.000,00</b>
Indennizzo liquidabile	€	<b>150.000,00</b>

**→ 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze di rischio – nullità****AVVERTENZA**

Dichiarazioni false o reticenti relative alle circostanze di rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, come previsto dall'art. 1 delle Norme che Regolano l'Assicurazione in generale.

**→ 5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad ITAS MUTUA di ogni aggravamento o diminuzione del rischio come indicato agli artt. 5 e 6 delle Condizioni di assicurazione.

*Esempio:* in corso di contratto l'assicurato cambia la propria qualifica lavorativa da *dipendente* a *responsabile d'ufficio*.

**→ 6. Premi**

Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e il premio può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. La periodicità di pagamento del premio è chiaramente indicata sul frontespizio del contratto.

In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos.

**AVVERTENZA**

Il premio può essere soggetto a sconti, applicabili dall'intermediario o dall'Impresa per motivi commerciali o di buon andamento tecnico.

**→ 7. Rivalse****AVVERTENZA**

ITAS MUTUA ha la facoltà di richiedere al terzo responsabile del danno l'importo indennizzato all'Assicurato, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile. L'eventuale rinuncia a tale diritto deve risultare espressamente nel contratto.

**→ 8. Diritto di recesso****AVVERTENZA****• Diritto di recesso**

In caso di **contratto annuale** o **poliennale** le parti hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Nel caso in cui il **contratto poliennale superi i cinque anni**, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi.

**• Recesso per sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di rischio non in corso (art. 8)

**→ 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

**→ 10. Legge applicabile al contratto**

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

**→ 11. Regime fiscale**

Al contratto viene applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25% e il contributo antiracket pari all'1% sui premi imponibili.

**C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI****→ 12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo****AVVERTENZA**

Il sinistro deve essere denunciato all'agenzia o alla direzione di ITAS MUTUA entro tre giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, come stabilito dall'art. 7 delle Condizioni di assicurazione.

**→ 13. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

**ITAS MUTUA - Servizio Reclami - Via Mantova, 67 - CAP 38122 Trento (TN)  
Fax 0461 891 840 - e-mail: reclami@gruppoitas.it.**

I reclami devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico;
- b) numero della polizza e nominativo del contraente;
- c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo;
- d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- e) breve descrizione del motivo di lamentela;
- f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'ISVAP ([www.isvap.it](http://www.isvap.it)), Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, 21 00187 Roma Italia, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e con l'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Inoltre, per la risoluzione di liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

→ **14. Arbitrato**

**AVVERTENZA**

Non è previsto arbitrato.

**MEDIAZIONE**

Le controversie relative ai contratti assicurativi sono soggette al procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 04.03.2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione per cui, tra il resto, l'esperienza della procedura di mediazione è condizione necessaria di procedibilità di un'eventuale successiva azione civile avanti la competente Autorità Giudiziaria.

**ITAS MUTUA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**



**IL RAPPRESENTANTE LEGALE**

Il Direttore Generale



**ITAS MUTUA**

Società capogruppo

Via Mantova, 67 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297 - [gruppoitas.it](http://gruppoitas.it) - [itas.direzione@gruppoitas.it](mailto:itas.direzione@gruppoitas.it)  
Fondo di garanzia euro 75.000.000 - P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 28.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

## GLOSSARIO

## DEFINIZIONI COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula il contratto.
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Società</b>	la Società del Gruppo ITAS (ITAS Mutua, ITAS Assicurazioni S.p.A., Assicuratrice Val Piave S.p.A.) che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.

## DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LE POLIZZE DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

<b>Sinistro</b>	La richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l'assicurazione.
<b>Perdite Patrimoniali</b>	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose.